

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 46 bis

(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.

(3)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
- 3 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
- 7 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
- 9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002